COMUNE DI FONDI
(Provincia di Latina)

COPIA
Deliberazione n. 15 del 27/3/2007

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza straordinaria di 1ª convocazione - seduta pubblica

Oggetto: Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili - Approvazione.

L'anno **duemilasette,** addì **ventisette** del mese di **marzo** alle ore **20,05** nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale nelle persone dei sigg.ri:

		Presente	Assente
1) PARISELLA Luigi	**Sindaco**	1	
2) PARISELLA Piero	**Componente**	2	
3) DI MANNO Onorato	**Componente**	3	
4) PIETRICOLA Vincenzo	**Componente**	4	
5) REGA Pasqualino	**Componente**	5	
6) CICCARELLI Antonio	**Componente**	6	
7) CAPASSO Vincenzo	**Componente**	7	
8) PEPPE Arcangelo	**Componente**	8	
9) BORTONE Xenio	**Componente**	9	
10) SPAGNARDI Claudio	**Componente**	10	
11) MATTEOLI Luigi	**Componente**	11	
12) BIASILLO Lucio	**Componente**	12	
13) REFINI Fabio	**Componente**	13	
14) DI FAZIO Nicola Orlando	**Componente**	14	
15) MASTROMANNO Dante	**Componente**	15	
16) PADULA Claudio	**Componente**	16	
17) AZZARÀ Giuseppe	**Componente**	17	
18) FIORE Giorgio	**Componente**	18	
19) ZENOBIO Stefano	**Componente**	19	
20) D'AMBROGIO Enzo	**Componente**	20	
21) MASCHIETTO Beniamino	**Componente**	21	
22) CAPOTOSTO Paolo	**Componente**	22	
23) FORTE Antonio	**Componente**	23	
24) CIMA Maurizio Vincenzo	**Componente**	24	
25) GIANNONI Gianni	**Componente**	25	
26) di FAZIO Fernando	**Componente**	26	
27) FAIOLA Arnaldo	**Componente**	27	
28) de BONIS Raffaele	**Componente**	28	
29) di FAZIO Massimo	**Componente**	29	
30) GIARDINO Paolo	**Componente**	30	
31) DE SANTIS Onorato	**Componente**	31	

Assiste il segretario generale dott.ssa Avv.to Celestina Labbadia.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Giorgio Fiore assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento sopra indicato.

Il Presidente richiamato il punto all'ordine del giorno, passa la parola al Consigliere Capasso, che espone l'argomento.

Lo stesso propone un emendamento all'art. 9 e un emendamento all'art. 12.

Di seguito prende la parola il Consigliere Padula, il quale dà lettura di una proposta di emendamenti a vari articoli del regolamento, depositata agli atti del presente verbale.

Il Presidente pone a votazione gli emendamenti presentati dal Consigliere Padula, a firma della minoranza.

Con voti favorevoli n. 6 – contrari n. 21 il Consiglio Comunale non approva gli emendamenti presentati dalla minoranza.

Pone, quindi, a votazione gli emendamenti proposti dal Consigliere Capasso.

Con voti favorevoli n. 24 – contrari n. 6 (Padula, Di Fazio Fernando, Faiola, De Bonis, Di Fazio Massimo e Giardino) il Consiglio Comunale accoglie gli emendamenti presentati dal Consigliere Capasso.

Si passa all'approvazione del punto, con l'integrazione degli emendamenti approvati dal Consiglio Comunale per appello nominale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi dei Consiglieri, registrati su audiocassetta depositata agli atti;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 istitutivo dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) e sue modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento relativo all'Imposta Comunale sugli Immobili, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 29/03/1999;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, attribuisce ai Comuni ed alle Province una potestà regolamentare generale delle proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Visto l'art. 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 che stabilisce specificatamente i criteri e gli ambiti entro i quali i Comuni possono dettare la propria disciplina regolamentare in materia di Imposta Comunale sugli Immobili;

Ravvisata la necessità di predisporre un nuovo regolamento in maniera tale da consentire ai contribuenti una completa ed agevole lettura delle norme relative agli aspetti dell'imposta, interessate dall'esercizio della potestà regolamentare, come previsto dalla normativa vigente;

Rilevata la necessità di procedere nei termini sopra esposti, attraverso l'abrogazione delle vigenti disposizioni regolamentari e l'introduzione di un nuovo regolamento che si limiti a definire l'articolato riguardante i soliti aspetti oggetto del regolamento e non riprenda le definizioni che sono già disciplinate dal decreto legislativo n. 504/92 e s.m.i.;

Vista la Legge n. 212 del 27 luglio 2000 relativa allo Statuto dei diritti del contribuente;

Visto il regolamento che, allegato alla presente deliberazione, ne forma parte integrante e sostanziale;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Preso atto dei pareri espressi come segue:

parere di regolarità tecnica: favorevole
parere di regolarità contabile: favorevole

Con votazione resa per appello nominale:
Favorevoli n. 21
Contrari n. 6 (Padula, Di Fazio Fernando, Faiola, De Bonis, Di Fazio Massimo e Giardino)
(Si sono allontanati dall'aula i Consiglieri Bortone, Zenobio, Cima e De Santis)

D E L I B E R A

- **Di approvare** il regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili, così come emendato, allegato al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- **Di abrogare** il regolamento comunale disciplinante l'Imposta Comunale sugli Immobili, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 29/03/1999, con effetto dalla data di applicazione del regolamento di cui sopra;
- **Di trasmettere** copia del presente regolamento al Ministero delle Finanze – Direzione Centrale per la Fiscalità Locale – Roma;

DELIBERA

Con voti favorevoli n. 21 – contrari n. 6 (Padula, Di Fazio Fernando, Faiola, De Bonis, Di Fazio Massimo e Giardino)

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to sig. Giorgio Fiore

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott.ssa Avv.to Celestina Labbadia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia del presente verbale viene affissa all'albo

il 5 APR. 2007

per restarvi 15 giorni ai sensi di legge

Addì 5 APR. 2007

IL MESSO COMUNALE

COMUNE DI FONDI (LT)

Copia del presente verbale è stata pubblicata

all'albo dal _____ al _____

e contro la stessa ___ sono stati presentati reclami

Addì _____

IL MESSO COMUNALE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio e conformemente alle certificazioni del messo comunale:

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

☒ E' stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, 4° comma del T.U. 267/2000

Addì 5 APR. 2007

IL SEGRETARIO GENERALE

COMUNE DI FONDI (LT)

☐ E' stata affissa all'albo pretorio del Comune a norma dell'art. 124 del T.U. 267/2000 per 15 giorni consecutivi a partire dal _____ al _____

☐ E' divenuta esecutiva il giorno _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio, a norma dell'art. 134, comma 3° del T.U. 267/2000

Addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

PARERI DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO
(art. 49 D.Lg.vo 267/2000)

Parere favorevole
in ordine alla regolarità tecnica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Tommasina Biondino

Parere favorevole
in ordine alla regolarità contabile

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
F.to Dott.ssa Tommasina Biondino

COMUNE DI FONDI (LT)

E' copia conforme all'originale
Fondi li 5 APR. 2007

IL FUNZIONARIO INCARICATO

COMUNE DI FONDI
(Provincia di Latina)

REGOLAMENTO

per l'applicazione della

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

SOMMARIO

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Ambito di applicazione e scopo del Regolamento 2
Art. 2 Area di pertinenza del fabbricato 2
Art. 3 Aree fabbricabili 2
Art. 4 Fabbricati in corso di costruzione 2

TITOLO II - AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI

Art. 5 Detrazioni e riduzioni 3
Art. 6 . Abitazione principale 3
Art. 7 Fabbricati inagibili o inabitabili 3
Art. 8 Immobili posseduti da enti non commerciali 4
Art. 9 Fabbricati rurali 4

TITOLO III – DICHIARAZIONE, VERSAMENTI E CONTROLLI

Art.10 Dichiarazione e versamenti 4
Art.11 Attività di controllo 5
Art.12 Rateizzazione atti impositivi 5
Art.13 Compensazioni 5
Art.14 Potenziamento ed incentivazione degli uffici 5

TITOLO IV – SANZIONI ED INTERESSI

Art.15 Sanzioni 6
Art.16 Interessi 6

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art.17 Disposizioni finali 6
Art.18 Principi generali e tutela dei contribuenti 6
Art.19 Pubblicità del regolamento 6
Art.20 Entrata in vigore 6
Art.21 Casi non previsti dal Regolamento 6
Art.22 Rinvio dinamico 7
Art.23 Tutela dei dati personali 7

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
Ambito di applicazione e scopo del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del D.Lgs n. 446 del 15 dicembre 1997 e articolo 50 della Legge n. 449 del 27 dicembre 1997, disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili - ICI, di cui al D.Lgs n. 504 del 30 dicembre 1992.

Articolo 2
Area di pertinenza del fabbricato

1. Per area costituente pertinenza di fabbricato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del D.Lgs n. 504 del 30 dicembre 1992, s'intende l'area che nel catasto dei fabbricati risulta asservita al predetto fabbricato.
2. L'area di cui al comma 1, anche se considerata edificabile dai vigenti strumenti urbanistici generali o attuativi, costituisce oggetto di autonoma imposizione soltanto in caso di effettiva utilizzazione edificatoria.

Articolo 3
Aree fabbricabili

1. Per la sussistenza della edificabilità dell'area, come questa risulta definita dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del D.Lgs n. 504 del 30 dicembre 1992 e, come chiarito dall'articolo 36 comma 2 del DL n. 223 del 4 luglio 2006 convertito con Legge n. 248 del 4 agosto 2006, la stessa è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
2. Alla scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenziosi, il Comune determina, mediante atto deliberativo del Consiglio Comunale, periodicamente e per zone omogenee, i valori venali di riferimento in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune.
3. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5 dell'articolo 5 del D.Lgs n. 504 del 30 dicembre 1992, non si fa luogo ad accertamento del loro maggiore valore, nel caso in cui l'imposta dovuta per le predette aree risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli di riferimento stabiliti ai sensi del comma precedente. La disposizione si applica anche per i casi di utilizzazione edificatoria , di demolizione dei fabbricati , di interventi di recupero di cui all'art. 5, comma 6, del D.Lgs n. 504 del 30 dicembre 1992.
4. Qualora il contribuente abbia dichiarato aree fabbricabili in misura superiore a valori predeterminati ai sensi del comma 2, al contribuente non compete alcun rimborso relativamente alla eccedenza d'imposta versata a tale titolo.

Articolo 4
Fabbricati in corso di costruzione

1. Nei complessi edilizi parzialmente costruiti, le singole unità immobiliari, sono assoggettate all'imposta quali fabbricati a decorrere dalla data di accatastamento o, comunque, dalla data in cui sono rese utilizzabili. Conseguentemente, la superficie dell'area sulla quale è in corso la restante costruzione, ai fini impositivi, è ridotta in base allo stesso rapporto esistente tra la volumetria compiessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la volumetria della parte già assoggettata ad imposta come fabbricato ultimato.

TITOLO II - AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI

Articolo 5
Detrazioni e riduzioni

1. Spetta alla Consiglio Comunale, con l'atto di determinazione dell'aliquota (ai sensi del comma 156 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296), deliberare le detrazioni in aumento rispetto alle previsioni di legge e le eventuali maggiori riduzioni d'imposta relative all'abitazione principale.

Articolo 6
Abitazione principale e pertinenze

1. L'unitá immobiliare del soggetto passivo si considera "abitazione principale", se lo stesso vi dimora abitualmente e vi ha quindi stabilito la propria residenza anagrafica.
2. Sono equiparate all'abitazione principale le pertinenze, classificate o classificabili nelle categorie catastali C2, C6 e C7, come tali utilizzate e limitatamente al numero di tre unitá. Si considerano altresi pertinenze, le unità immobiliari, anche se distintamente iscritte in catasto, ubicate fino alla distanza massima di un chilometro dall'abitazione principale. Si fa obbligo al contribuente di dichiararne all'Ufficio ICI gli estremi catastali.
3. Si applica aliquota agevolata, nella misura determinata dal Consiglio Comunale, alle abitazioni, e loro pertinenze, date in uso gratuito ai parenti in linea retta di primo grado che vi abbiano residenza anagrafica. Il contribuente che si avvale di tale agevolazione deve presentare autocertificazione all'Ufficio ICI, con l'indicazione dei relativi dati catastali.
4. E' concessa elevazione della detrazione a favore dei nuclei familiari con componenti diversamente abili, la cui invalidità non deve essere inferiore al 100%. Per usufruire dell'agevolazione va presentata richiesta all'Ufficio ICI, con allegata certificazione rilasciata dalla Commissione Medico Legale della ASL o da altri enti competenti.
5. E' equiparata all'abitazione principale, l'unità immobiliare, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata a titolo oneroso.

Articolo 7
Fabbricati inagibili o inabitabili

1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni, con obbligo di relativa comunicazione ai fini dell'applicazione dell'ICI.
2. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), superabile non con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensi con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia ai sensi dell' articolo 3, comma 1, lett. c) e d) DPR n. 380 del 6 giugno 2001.
3. Si considerano tuttavia inagibili o inabitabili, semprechè non utilizzati, gli immobili sottoposti ad intervento di manutenzione straordinaria ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. b) DPR n. 380 del 6 giugno 2001 regolarmente autorizzato dagli uffici competenti del Comune per il periodo che va dalla data di inizio lavori alla data di ultimazione degli stessi oppure, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato è comunque utilizzato.
4. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.
5. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato:
   a) mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore interessato dell'immobile;

b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva. Il Comune si riserva di verificare la veridicità di tale dichiarazione.

6. In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1, ha decorrenza dalla data in cui è accertato, lo stato di inabitabilità o di inagibilità ovvero dalla data in cui la dichiarazione sostitutiva viene resa dal contribuente e presentata all'Ufficio ICI.

Articolo 8
Immobili posseduti da enti non commerciali

1. Si applica l'esenzione agli immobili utilizzati da Enti non commerciali, di cui all'art.7, comma 1, lett. i) D.Lgs n. 504 del 30 dicembre 1992, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente stesso, a titolo di proprietà, o di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario.
2. Si esonerano dal pagamento ICI i soggetti che danno in comodato gratuito gli immobili alle ONLUS e al Comune.

Articolo 9
Fabbricati rurali

1. Si applica l'esenzione prevista dal Decreto Legge 30 dicembre 1993 n. 557, convertito con Legge 26 gennaio 1994 n. 133 come modificato con l'art. 2 del D.P.R. 23 marzo 1998 n. 139 e con l'art. 2 comma 37 del Decreto Legge 3 ottobre 2006 n. 262, convertito con Legge 24 novembre 2006 n. 286, anche ai fabbricati asserviti a terreni demaniali.

TITOLO III – DICHIARAZIONE, VERSAMENTI E CONTROLLI

Articolo 10
Dichiarazione e versamenti

1. Salvo quanto stabilito dal Decreto Legge 4 luglio 2006 n. 223 convertito dalla Legge 4 agosto 2006 n. 248 e secondo quanto previsto dal comma 174 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, si fa obbligo al contribuente di presentare dichiarazione nei seguenti casi:
   a) applicazione di riduzioni ed esenzioni (es.: conduzione diretta dei terreni agricoli, inagibilità, terreni e fabbricati esclusi, acquisizione e perdita del requisito della ruralità, detrazione e pertinenze relative all'abitazione principale);
   b) possesso di aree fabbricabili e fabbricati in corso di costruzione con l'indicazione dei dati catastali e del valore imponibile;
   c) costituzione di atti societari e giudiziari che producano effetti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari (es.: locazione finanziaria, diritto di superficie, concessioni demaniali);
2. Le dichiarazioni di cui sopra e le richieste di agevolazioni, di cui all'art. 6 commi 3 e 4 del presente Regolamento, devono essere consegnate o inviate all'Ufficio ICI entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi;
3. Se l'omissione della dichiarazione è riferita a riduzioni, esenzioni ed agevolazioni le stesse non verranno applicate.

Articolo 11
Attività di controllo

1. Il funzionario responsabile ICI, servendosi di ogni elemento e dato utile, ivi comprese le dichiarazioni di cui al precedente articolo 10 comma 1, anche mediante collegamenti con i sistemi informativi immobiliari, verifica le unità immobiliari possedute dal contribuente, rilevanti ai fini ICI, nel corso dell'anno di imposta considerato e se riscontra che l'imposta dovuta non è stata versata in tutto od in parte, emette "avviso di accertamento d'ufficio" o "avviso di accertamento in rettifica", con l'indicazione dell'ammontare dell'imposta da corrispondere e l'aggiunta di sanzioni ed interessi previsti dalla legge;
2. Gli avvisi di cui al precedente comma devono essere notificati, anche a mezzo posta mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

Articolo 12
Rateizzazione atti impositivi

1. La rateizzazione del carico tributario ICI, non oggetto di riscossione coattiva, potrà essere ripartito su richiesta del contribuente fino ad un massimo di 18 rate mensili di pari importo:
   a) sull'importo delle somme dilazionate sono dovuti gli interessi al saggio legale con maturazione giorno per giorno;
   b) ove il versamento della prima od ulteriori rate avvenga entro il termine previsto per il pagamento in via ordinaria, gli interessi sono dovuti solamente sulle restanti rate;
   c) è determinato in € 15.000 il limite oltre il quale è obbligatorio prestare apposita garanzia (polizza fideiussoria o fideiussione bancaria), a copertura del relativo debito.

Articolo 13
Compensazioni

1. Il contribuente può compensare crediti e debiti a titolo di imposta comunale sugli immobili, anche riferiti ad annualità diverse, dandone comunicazione all'Ufficio ICI entro il termine di scadenza del versamento a saldo relativo all'anno in cui si avvale di tale facoltà.

Articolo 14
Potenziamento ed incentivazione uffici

1. Ai sensi dell'articolo 3 comma 57 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, parte del gettito complessivo dell'imposta comunale sugli immobili, nella misura determinata dalla Giunta, è destinata alla copertura delle spese relative al potenziamento degli uffici tributari del Comune, ai collegamenti con banche dati utili ed, ai sensi dell'art. 59, lettera p) del D.Lgs 15 dicembre 1997 n. 446, a forme di compensi incentivanti per il personale addetto agli uffici tributari del Comune.

TITOLO IV – SANZIONI ED INTERESSI

Articolo 15
Sanzioni

1. Per le omissioni di cui all'articolo 10 comma 1 lettere b) e c) si applica, secondo l'articolo 14 comma 3 del D.Lgs n. 504 del 30 dicembre 1992, la sanzione di € 103,00.
2. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

Articolo 16
Interessi

1. In assenza della determinazione della misura annua degli interessi, così come stabilito dal comma 165 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, sarà applicato, ai fini degli accertamenti e dei rimborsi, il tasso di interesse legale.

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 17
Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento abroga e sostituisce, integralmente, il precedente atto normativo approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.12 del 29 marzo 1999 e dispiega la propria efficacia, per tutti gli atti e gli adempimenti connessi con l'applicazione dell'imposta, dalla sua entrata in vigore.

Articolo 18
Principi generali e tutela dei contribuenti

1. Il presente Regolamento recepisce integralmente i principi dettati dalla Legge 27 luglio 2000 n. 212 in materia di tutela dei diritti dei contribuenti soggetti passivi di tributi locali.

Articolo 19
Pubblicità del Regolamento

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'articolo 22 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Articolo 20
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore con efficacia al primo gennaio 2007.

Articolo 21
Casi non previsti dal Regolamento

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti e, in quanto compatibili, le norme del Regolamento Generale delle Entrate tributarie comunali.

Articolo 22
Rinvio dinamico

1. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraindicata.

Articolo 23
Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonchè della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs 196 del 2003 e successive modifiche ed integrazioni.